



Comunicato Ufficiale n.115 del 9 Marzo 2026 Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ORDINANZA– udienza del 09.03.2025

Reclamo proposto da: U.S.D. Sennori
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 109 del C.R. Sardegna LND del 26.02.2026
Gara: “Olmedo – Sennori” del 22.02.2026
Competizione: Campionato di Prima Categoria

La U.S.D. Sennori, in persona del Presidente, in data 26 febbraio 2026, ha preannunciato il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 109 del 26 febbraio 2026, in relazione alla partita in epigrafe, disputata in data 22 febbraio 2026.

La Corte Sportiva Territoriale d’Appello ricorda, preliminarmente che, a norma dell’articolo 76 comma V del C.G.S., il reclamo deve essere formalmente preannunciato a mezzo pec, con allegato il pagamento del contributo quale accesso alla Giustizia Sportiva, entro giorni due dalla pubblicazione nel C.U. della sanzione che si vuole impugnare e, sempre con la medesima decorrenza, il reclamo deve essere depositato, entro giorni cinque.

Recita poi il comma III che, nelle ipotesi di mancato rispetto della procedura tassativamente indicata, la Corte non è tenuta a provvedere.

Orbene, nel caso di specie si evince pacificamente dagli atti che il preannuncio è stato depositato privo della prova dell’avvenuto pagamento, formalità neppure sanata a seguito della comunicazione del C.R.S. del 27 febbraio di provvedere in tal senso.

Per questi motivi, stante la violazione del disposto di cui sopra, considerato altresì che al preannuncio non sono neppure seguiti i motivi del reclamo, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

il non luogo a provvedere, senza addebito del contributo.

DISPOSITIVO– udienza del 09.03.2025

Reclamo proposto da: G.S.D. Freccia Parte Montis
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 108 del C.R. Sardegna LND del 24.02.2026
Gara: “Tonara – Freccia Parte Montis” del 22.02.2026
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 09.03.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Muravera Calcio 1965 SGS

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 71 della Delegazione LND di Cagliari del 26.02.2026

Gara: “Muravera Calcio 1965 SGS – Su Planu Calcio 1985” del 21.02.2026

Competizione: *Campionato di Terza Categoria di Cagliari*

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 9 marzo 2026